



PARTE SPECIALE "I"

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Approvazione AD 1 dicembre 2017
Luigi Ferraris

INDICE
PARTE SPECIALE "I"

DEFINIZIONI.....	2
I.1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto).....	2
I.2 AREE A RISCHIO	9
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	11
I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	13
I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

I.1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 *bis* c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 *ter* c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a TERNA delle fattispecie di cui agli artt. 416 *ter* del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Risulta, invece, opportuno considerare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p., ascrivibile astrattamente a TERNA, ad esempio, a titolo di concorso colposo nel reato di doloso.

Si fornisce, pertanto una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per TERNA, previste dagli artt. 416 e 416 *bis* cod. pen.

▪ ***Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)***

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod.pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta infine a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

▪ ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., è configurabile il concorso

cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Infine, tra i reati "transnazionali" ai sensi della Legge n. 146 del 2006, assume particolare rilevanza quello del favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.

Ai sensi dell'art. 378 c.p., chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a

eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

In particolare, la società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole), ma anche attivi, consistenti nel creare barriere ostative al compimento delle indagini (ad esempio, mediante il pagamento di un riscatto ad un'organizzazione criminale che ha sequestrato un dipendente).

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati a monte che – pur non essendo espressamente previsti dal Decreto – potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Viceversa, TERNA ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità a due tipologie di reato d'impresa non previste direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano comunque potenzialmente configurabili in relazione a condotte di tipo associativo.

▪ **I reati tributari**

I reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205” sono specificati nella Parte Speciale F relativa ai Reati di Riciclaggio ed Autoriciclaggio, cui occorre rinviare interamente. Il compimento di tali reati tributari potrebbe risultare prodromico:

- *in primis* ai Delitti di criminalità organizzata di cui alla presente Parte Speciale;

- *in secundis* all'autoriciclaggio previsto nella Parte Speciale F, nel caso in cui, successivamente, avvenga l'impiego, la sostituzione e/o il trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tali reati tributari.

▪ **Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Con la previsione del reato di traffico di influenze illecite si è inteso sanzionare tutte quelle condotte prodromiche alla consumazione del delitto di corruzione propria che si sostanzino nel comportamento di chiunque:

1. sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; ovvero
2. sfruttando le suddette relazioni, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

La norma attribuisce rilevanza anche alla condotta di colui che indebitamente dà o promette danaro o altro vantaggio patrimoniale.

In entrambi i casi è richiesto che l'attività di intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Anche in considerazione del carattere prodromico di tale fattispecie rispetto ai Reati di tipo corruttivo di cui all'art. 25 del Decreto, sebbene tale reato non sia contemplato nell'elenco dei Reati Presupposto, TERNA, nella convinzione che una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione costituisca presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*, ha deciso di prevedere tale reato all'interno della presente Modello.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, possono essere di natura pecuniaria, da 400 a 1000 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, variano tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 103.000 ad un massimo di circa Euro 1.550.000) ovvero di natura interdittiva, previste per una durata non inferiore ad un anno.

I.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere, anche in relazione alle attività svolte per le altre Società del Gruppo, le seguenti:

1. attività di selezione dei Fornitori in merito alla realizzazione, gestione e manutenzione delle linee e delle stazioni elettriche, nonché di altre componenti di impianti, in particolare per ciò che concerne le attività di costruzione di opere civili affidate in appalto e subappalto e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali;
2. attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
3. relativamente ai reati tributari di cui alla Parte Speciale F, compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali, nonché gestione della contabilità e degli adempimenti nell'ambito di Gruppo;
4. gestione dei rapporti con soggetti che svolgono attività di intermediazione nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte- in nome e/o per conto della Capogruppo dalle Società in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo le Società devono effettuare le segnalazioni secondo le modalità nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali.

Nelle Aree a Rischio della Capogruppo vengono mappate – in via prudenziale- anche quelle attività che non sono effettuate in nome e/o per conto della Capogruppo e sono espletate dalle

Società senza ingerenza nell'autonomia decisionale da parte della Capogruppo.

Tale scelta è ispirata a principi di massima prudenza per assicurare che il Modello della Capogruppo copra aree di rischio anche per attività che vengono svolte dalle Società controllate.

In particolare si precisa che la Capogruppo riconosce alle Società, anche se sottoposte a direzione e coordinamento, piena autonomia gestionale, restando in capo alla responsabilità delle singole Società la piena rispondenza dei singoli modelli alla previsione di legge.

Le Società sono tenute ad evidenziare alla Capogruppo se nell'attività d'indirizzo strategico della stessa vengano formulati indirizzi che comportino criticità nell'applicazione del modello adottato.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di TERNA e delle altre Società del Gruppo – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi disposti dalla Società e contenuti, tra l'altro, nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. Codice Etico;
3. Linee Guida Anticorruzione;
4. procedure per la selezione del personale, quali, a titolo esemplificativo, la procedura "*Recruiting* e selezione del personale";
5. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:

- Regolamento Terna per la qualificazione delle imprese;
 - Monitoraggio delle imprese qualificate;
 - Regolamento Terna per gli acquisti;
 - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;
6. accordi di collaborazione interistituzionale volti a prevenire il rischio di infiltrazione criminale nei lavori affidati per la gestione delle infrastrutture della Rete di trasmissione nazionale e procedure aziendali di relativa attuazione (i.e. Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza ed istruzione operativa volta a definire i necessari flussi informativi);
 7. Modello di controllo 2621 e istruzioni operative di attuazione;
 8. Regolamento del Dirigente Preposto, relativamente ai reati tributari di cui alla Parte Speciale F;
 9. Codice etico;
 10. le Linee Guida relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
 11. le Linee Guida relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
 12. le Linee Guida e le istruzioni operative relative alla politica e alla gestione delle richieste di corporate giving.

¹ La società, in conformità a quanto statuito dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, intitolata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha adottato un proprio Modello 262, in modo tale da assicurare che l'informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione ovvero che il bilancio corrisponda alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (art. 154-bis, comma 5, TUF).

I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano, di seguito le regole che devono essere rispettate da TERNA, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo I.3.

A) TERNA si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, TERNA assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

B) TERNA si impegna altresì a garantire che il personale delle singole Direzioni Territoriali e della Direzione Ingegneria e Asset Management sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:

- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- statistiche ISTAT;
- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
- rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni *antiracket*, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito delle diverse aree territoriali;

- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati;
- C) con riferimento agli accordi di cooperazione interistituzionale - stipulati, tra l'altro, con la Guardia di Finanza - TERNA si impegna a garantirne l'effettività mediante:
- la predisposizione di adeguati flussi informativi tra gli esponenti delle Direzioni interessate – anche facenti capo ad altre Società del Gruppo - con il coordinamento della Direzione Sicurezza e Servizi;
 - la corretta trasmissione dei dati richiesti dalle pubbliche autorità, anche attraverso la previsione di adeguate conseguenze contrattuali nei confronti degli appaltatori in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni ad essi spettanti, anche con riferimento alle attività svolte da sub-appaltatori.
- D) TERNA si impegna a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.
- E) Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti degli Esponenti Aziendali, TERNA si impegna infine a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica del Gruppo.
- F) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, TERNA si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che:
- il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
 - le *Vendor list* costituite sulla base delle procedure di qualificazione dei Fornitori che svolgono la propria attività nell'ambito dei comparti qualificati siano sottoposte a costante monitoraggio e ad azioni mirate di

controllo, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione;

- il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di affidamento semplificata.

G) TERNA si impegna a valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti- anche facenti capo ad altre Società del Gruppo - l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare.

H) Nella gestione dei rapporti disciplinati dal Codice Appalti, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, TERNA inserisce nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dunque, tra l'altro, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla relativa commessa, i cui estremi dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione, se nuovi, oppure dalla loro prima utilizzazione, se già attivi, assieme alle generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- effettuare ogni movimento finanziario relativo alla suddetta commessa utilizzando tali conti correnti dedicati ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di risoluzione del contratto;
- indicare secondo le modalità previste dallo strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, nella causale del bonifico) il Codice Identificativo di Gara e, ove prescritto, il Codice Unico di Progetto;

- far confluire su tali conti corrente dedicati i pagamenti destinati ai Fornitori in relazione alla suddette commessa, anche se l'importo loro pagato non sia totalmente riferibile all'esecuzione della medesima; i suddetti pagamenti dovranno anch'essi avvenire con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I) TERNA inoltre:

- obbliga gli appaltatori a far sottoscrivere ai propri subappaltatori o subcontraenti (secondo la definizione di cui all'art. 118 comma 11 del Codice Appalti) a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale i medesimi assumano gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari summenzionati;
- obbliga gli appaltatori e, per il loro tramite, i rispettivi subappaltatori e subcontraenti, ad informare TERNA e la Prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- prevede che il mancato rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità e gli ulteriori obblighi di cui al presente capitolo costituisca un'ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ.

L) Con riferimento al comportamento da tenere nei confronti dei Partner, anche esteri, si effettua un richiamo ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale F del presente Modello.

M) Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Sicurezza e Servizi e alle

Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti—procedendo alle eventuali denunce del caso.

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

N) Al fine di prevenire i reati tributari si rinvia ai principi previsti dalla Parte Speciale F ed, in particolare:

- ai principi procedurali specifici di cui al paragrafo F.4.1, lett. a), b), c) relative all'autoriciclaggio della Parte Speciale F;
- ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.

Q) Al fine di prevenire il reato di traffico di influenze illecite si rinvia ai principi previsti dalla Parte Speciale A e, in particolare:

- al divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti,
- agli obblighi a questo correlati di redazione per iscritto degli incarichi, con l'indicazione del compenso pattuito.

e dalla Parte Speciale B, in relazione al reato di corruzione tra privati e riguardanti la dazione di omaggi e liberalità nei confronti di terzi.

I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di TERNA eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti di Criminalità Organizzata e sugli ulteriori reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- collaborare, se richiesto, alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo I.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.